SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

2ª COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MARTEDÌ 21 NOVEMBRE 1967

(62ª seduta, in sede redigente)

Presidenza del Presidente FENOALTEA

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Ordinamento penitenziario e prevenzione della delinquenza minorile » **(1516) (Seguito della discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . *Pag.* 813, 815, 816, 817, 821, 822
BERLINGIERI, *relatore* 815, 818, 819
CARELLI 818
GRAMEGNA 820
GRASSI 815, 816
MARIS 817, 818, 819, 820, 821
PACE 815, 816
POËT 820
REALE, *Ministro di grazia e giustizia* . 814, 815 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822

La seduta è aperta alle ore 10,55.

Sono presenti i senatori: Berlingieri, Caroli, Fenoaltea, Gramegna, Grassi, Gullo, Maris, Morvidi, Pace, Pinna e Poët.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Ajroldi, Angelini Armando, Conti, Kuntze, Lami Starnuti, Mongelli, Rendina e Terracini sono rispettivamente sostituiti dai senatori de Unterrichter, Guarnieri, Carelli, Secci, Arnaudi, Actis Perinetti, Cassese e Traina.

Interviene il Ministro di grazia e giustizia Reale.

BERLINGIERI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione in sede redigente e rinvio del disegno di legge: « Ordinamento penitenziario e prevenzione della delinquenza minorile » (1516)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione in sede redigente del disegno di legge: « Ordinamento penitenziario e prevenzione della delinquenza minorile ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, nella seduta precedente venne discusso ed ap-

provato l'articolo 103. Prima di proseguire l'esame degli articoli do però la parola allo onorevole Ministro che desidera fornire alla Commissione talune informazioni richieste in quella occasione dal relatore, senatore Berlingieri, sul problema del trattamento assicurativo e previdenziale dei detenuti che lavorano.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia.* Già nel corso della precedente seduta ebbi modo di dare al senatore Berlingieri ampie assicurazioni al riguardo: mi riservai tuttavia di assumere in ordine alla questione ulteriori informazioni.

Le notizie ora in mio possesso confermano peraltro che le assicurazioni sociali funzionano perfettamente anche nei casi di cui trattasi. In particolare posso precisare che il trattamento assicurativo viene attuato con le seguenti modalità.

Per quanto si riferisce agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali, i detenuti addetti ai lavori indicati nell'articolo 1 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono assoggettati, come i lavoratori liberi, all'obbligo della relativa assicurazione.

Allorquando il lavoro viene eseguito per conto di ditte private, per espressa clausola del capitolato delle lavorazioni carcerarie in concessione a privati, i detenuti sono regolarmente assicurati, presso l'INAIL, dai rispettivi datori di lavoro e detto Ente eroga, direttamente, le prestazioni assicurative di legge ai detenuti colpiti da infortuni sul lavoro o affetti da una delle malattie professionali indicate nella tabella annessa al precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 1124.

I premi di assicurazione, proporzionati al rischio di ciascuna lavorazione, sono a totale carico del datore di lavoro.

I detenuti lavoranti alle dirette dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria, invece, per effetto della disposizione di cui all'articolo 48 del regio decreto-legge 17 agosto 1935, n. 1765 (confermata dall'articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124) non sono assicurati presso l'INAIL.

Detto Istituto, però, per effetto della convenzione 30 maggio 1964 (allegata alla circolare n. 1433/3891 del 26 giugno 1964) provvede ugualmente a risarcirli in caso di infortuni o malattie professionali, ponendo a carico dell'Amministrazione penitenziaria tutte le spese all'uopo sostenute.

In conclusione, ai detenuti infortunati o affetti da malattie professionali — siano essi lavoranti per conto terzi, siano essi lavoranti alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria — vengono corrisposte le seguenti prestazioni assicurative. Per inabilità totale temporanea: mercede integrale per il giorno in cui si è verificato l'infortunio e 60 per cento di essa per i due giorni successivi; indennità giornaliera pari al 60 per cento della mercede, con decorrenza dal quarto giorno successivo a quello in cui si è verificato l'infortunio oppure si è manifestata la malattia, fino al conseguimento della guarigione clinica.

Qualora l'inabilità totale temporanea si prolunghi oltre i 90 giorni, anche non continuativi, l'indennità giornaliera è elevata al 75 per cento della mercede giornaliera.

Sono in mio possesso anche i dati relativi all'inabilità parziale o totale permanente che vorrei per brevità evitare di esporre, ma che terrò comunque a disposizione di chiunque voglia conoscerli.

Altre provvidenze ed indennità vengono inoltre corrisposte in caso di morte.

In conclusione, il servizio degli infortuni sul lavoro carcerario, attualmente, è disciplinato in modo da assicurare agli infortunati tutte le prestazioni previste dalla legge per i lavoratori liberi.

Infine, per effetto delle disposizioni di legge attualmente in vigore, i detenuti lavoranti, ivi compresi quelli condannati a pena perpetua, e gli internati lavoranti sono regolarmente assicurati contro l'invalidità, vecchiaia, superstiti e tbc.

I contributi assicurativi dovuti all'INPS per tali assicurazioni — a decorrere dal 1° gennaio 1967 — ammontano al 21,15 per cento della mercede lorda giornaliera se il relativo ammontare è superiore a lire 500 ed al 21,15 per cento di lire 500 (minimale di

legge) qualora l'importo di tale mercede sia inferiore a detto minimale.

I contributi base, e cioè le marche assicurative da applicare settimanalmente sulle tessere dei singoli detenuti assicurati, sono a totale carico del datore di lavoro.

Per quanto si riferisce poi all'assicurazione contro le malattie vi è da rilevare che i detenuti non sono assicurati presso l'INAM perche l'Amministrazione penitenziaria, in caso di infermità, provvede a curarli direttamente, a proprie spese, anche in luoghi esterni allorquando l'attrezzatura sanitaria sia ritenuta insufficiente.

In conclusione quindi il problema sollevato dal senatore Berlingieri in effetti non esiste in quanto — come si evince dai dati testè esposti — il trattamento assicurativo e previdenziale ai detenuti che lavorano e già ampiamente assicurato.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo ora all'esame e alla votazione dell'articolo 104, di cui do lettura:

Art. 104.

(*Commissione per la determinazione delle mercedi*)

Presso il Ministero di grazia e giustizia è istituita una commissione interministeriale composta dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, da un rappresentante dei Ministeri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'agricoltura e foreste, da due rappresentanti del Ministero del tesoro e da tre rappresentanti del Ministero della difesa (Esercito - Marina - Aeronautica).

Segretario della commissione è il direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena.

Detta commissione determina la misura delle mercedi per ciascuna categoria di lavoranti in relazione al tipo di lavoro, alla capacità e al rendimento del detenuto.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Pace un emendamento tendente ad aggiungere al primo comma dopo le parole « che la presiede » le parole « da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena ».

P A C E . Ritengo che non sia male aggiungere tra i componenti della Commissione interministeriale di cui all'articolo in esame anche un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena soprattutto in considerazione del fatto che questi per l'assolvimento delle sue funzioni accede continuamente negli istituti stessi e quindi ha una conoscenza del mondo delle carceri più diretta e palpitante di quella che può avere il direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena che siede abitualmente al Ministero e di conseguenza ha con il mondo carcerario non un contatto diretto ed una conoscenza personale della vita che vi si svolge, ma soltanto una conoscenza — per così dire — di riflesso, per riferimento, per relazione.

B E R L I N G I E R I , *relatore*. In proposito mi rimetto all'opinione del Governo.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. In ordine all'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Pace al primo comma dell'articolo in esame desidero far notare che trattandosi di una Commissione interministeriale ed essendo già previsto un rappresentante per ogni Ministero al più alto grado burocratico non sembra opportuno introdurne un secondo — perchè in effetti di questo si tratterebbe — soltanto per quanto si riferisce al Ministero di grazia e giustizia.

Al riguardo, infatti, è necessario tenere presente che non si tratta di una Commissione che decide questioni di carattere tecnico che importino quella conoscenza cui ha fatto riferimento il senatore Pace, ma di una Commissione che determina la misura delle mercedi per ciascuna categoria di lavoranti e altre questioni ad essa inerenti.

G R A S S I . Come è noto, il detenuto che lavora percepisce attualmente una mer-

cede, stabilita appunto dalla Commissione in parola, che va da un minimo di 350 lire ad un massimo di 600-650 lire al giorno. Data l'evidente disparità tra questa e la mercede percepita normalmente dal lavoratore libero, che si aggira intorno alle 5-6.000 lire giornaliere, sarebbe forse opportuno cogliere l'occasione per introdurre, per quanto si riferisce al minimo, un qualche riferimento ai compensi percepiti dal lavoratore libero.

P R E S I D E N T E . Faccio notare al senatore Grassi che tale questione non riguarda l'argomento che al momento stiamo trattando.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Abbiamo già discusso a lungo della questione esponendo le ragioni di una simile mercede. Torno comunque a ripetere che questa viene corrisposta in quella misura dallo Stato mentre i datori di lavoro esterni pagano il doppio.

Desidero peraltro far notare al senatore Grassi che, in seguito a mia richiesta, i lavori esterni sono stati offerti in appalto con regolare licitazione, ma nonostante questo — come ho già avuto modo di far notare nel corso della precedente seduta — non sono state ricevute proposte migliorative neppure del 10 per cento. Questa dunque è la situazione attuale.

E tutto ciò, ripeto, per il fatto che il lavoro carcerario e per le condizioni nelle quali si svolge e per la necessità che il macchinario occorrente sia fornito — evidentemente con un certo rischio — dalle stesse ditte interessate non può rendere quanto il lavoro libero.

G R A S S I . Se la bassa mercede andasse a favore dello Stato non avrei evidentemente alcuna obiezione da sollevare. Il fatto e che, purtroppo, essa va esclusivamente a vantaggio dell'imprenditore privato. Sarebbe quindi auspicabile che il lavoro esterno venisse del tutto abolito.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Questa infatti è appunto la conclusione alla quale dovremo forse pervenire per mancanza di concorrenti. Ma in tal caso, essendo, come è noto, i tipi di lavorazione eseguiti dai detenuti lavoratori oltremodo limitati, cosa avverrà? Come potranno le Amministrazioni pubbliche assorbire tutto il lavoro prodotto?

È stato assicurato da me in relazione ad un emendamento presentato dal senatore Maris che noi abbiamo tutto l'interesse, come Amministrazione, a promuovere al massimo il lavoro diretto dello Stato, al servizio cioè delle Amministrazioni pubbliche: ma, ripeto, queste ultime non possono poi assorbire quello che viene prodotto. Le lavorazioni più notevoli infatti si limitano agli interruttori elettrici, alle buste, agli stampati, ai palloni di calcio, alle biciclette e ad altri articoli di questo genere.

P R E S I D E N T E . Ho dato modo al senatore Grassi di esporre il suo pensiero: poichè però l'argomento è stato, ripeto, ampiamente trattato in altra seduta, ritengo che sia opportuno tornare all'emendamento presentato dal senatore Pace, sul quale invito il Governo ad esprimere il suo parere.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Come ho già fatto presente, vi è al riguardo una certa opposizione per ragioni di armonia trattandosi di una Commissione interministeriale, in cui, ripeto, ogni Ministero è rappresentato al massimo livello da un solo rappresentante.

P A C E . L'onorevole Ministro mi deve dare atto però che nell'articolo in esame è prevista la partecipazione alla Commissione di cui trattasi di due rappresentanti del Ministero del tesoro. Se si parte da questo rilievo per quale ragione il Ministero della giustizia, che poi in fondo è quello più interessato, dovrebbe parteciparvi con un solo rappresentante? Insisto pertanto nel mio emendamento.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* La questione non è particolarmente drammatica. Io mi sono limitato ad esporre le osservazioni che mi sono state fatte dagli

uffici, ma non ho niente in contrario a rimettermi in proposito al giudizio della Commissione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Pace.

(*È approvato*).

È stato inoltre presentato dai senatori Tomassini ed altri un emendamento tendente a sostituire, nel primo comma, le parole « dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede » con le parole « da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena e da tre rappresentanti sindacali ».

Stante l'assenza dei presentatori, se nessuno fa proprio tale emendamento, che per la prima parte si potrebbe peraltro ritenere assorbito e superato dall'emendamento Pace testè approvato, lo dichiaro decaduto.

È stato infine presentato un emendamento dai senatori Maris, Kuntze e Gullo tendente ad aggiungere nell'ultimo comma, dopo le parole: « Detta Commissione », le parole: « in contraddittorio con le organizzazioni sindacali ».

M A R I S . Signor Presidente, onorevoli senatori, riteniamo che debba essere inserito questo emendamento all'ultimo comma dell'articolo 104 per le seguenti considerazioni: la Commissione che è chiamata a determinare la misura delle mercedi è formata da persone che hanno un'esperienza di carattere carcerario, come, ad esempio, il direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena, oppure hanno esperienza di carattere ministeriale, come i rappresentanti dei vari Dicasteri.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Vi è anche il rappresentante del Ministero del lavoro.

M A R I S . D'accordo; esso, però, finisce per essere una *rara avis* in questo corpo burocratico, nel quale troviamo anche i rappresentanti del Ministero della difesa (Esercito - Marina - Aeronautica), del Ministero del tesoro, eccetera, ma — a mio avviso — non sono presenti le competenze necessarie per stabilire la misura delle mercedi per ciascuna categoria di lavoranti in relazione al tipo di lavoro, alla capacità e al rendimento del detenuto. Ora non vogliamo contestare la sovranità di queste Commissione, tanto è vero che non abbiamo fatto nostro l'emendamento Tomassini, secondo il quale i rappresentanti delle organizzazioni sindacali avrebbero dovuto essere presenti in detta Commissione come parte deliberante. Ci rendiamo conto, infatti, delle obiettive difficoltà e degli obiettivi limiti che questa norma deve avere; la Commissione, quindi, deve indubbiamente avere la possibilità di deliberare in maniera sovrana e non si può pretendere che in essa siano presenti — almeno allo stato delle cose — i rappresentanti sindacali. È giusto, però, a mio avviso, richiedere che questa commissione si avvalga, laddove deve valutare la misura delle mercedi in rapporto al tipo di lavoro, alla capacità e al rendimento del detenuto, della competenza di chi questa materia tratta normalmente, cioè delle organizzazioni sindacali.

Un altro aspetto da tener presente è che nei rapporti di produzione moderni la retribuzione del carcerato può costituire elemento di un equilibrio, anche locale, che ha la sua importanza. Di qui la necessità che le organizzazioni sindacali intervengano, nella misura in cui è possibile intervenire, per orientare o tentare di orientare la determinazione della mercede in senso equo e giusto nell'interesse generale del Paese.

Tengo a precisare che la nostra non è una posizione massimalistica: non abbiamo chiesto, infatti, che i rappresentanti delle organizzazioni sindacali entrino a far parte della Commissione; ma che essi siano sentiti quando si tratta di stabilire la mercede mi pare che sia giusto e che non si possa negare nell'interesse della giustizia.

P R E S I D E N T E . Debbo farle notare, senatore Maris, che la condizione « in contraddittorio » presuppone la partecipazione organica dei rappresentanti delle or-

ganizzazioni sindacali alla Commissione; diversamente, il contraddittorio non si stabilisce. Sarebbe diverso se fosse prevista una consultazione.

M A R I S . Mi permetto di dissentire da quanto lei dice, signor Presidente. Il contraddittorio non presuppone necessariamente una istituzionalizzazione della Commissione allargata alla presenza dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali; essi dovranno essere presenti soltanto quando si tratta di determinare le mercedi.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Desidero farle notare, senatore Maris, che, a differenza di quanto lei ha detto, la sua richiesta è molto più forte di quella relativa alla presenza dei rappresentanti sindacali nella Commissione perchè, quando si parla di contraddittorio, significa che in occasione della determinazione delle mercedi dovrà esservi una contrattazione fra rappresentanti dei datori di lavoro e rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori detenuti.

C A R E L L I . Si potrebbe dire: « sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali ».

M A R I S . Sono a disposizione per trovare un'altra formulazione, purchè venga affermato il principio della consultazione. Si potrebbe dire: « Detta Commissione, udite le organizzazioni sindacali, determina la misura delle mercedi... ».

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Bisognerebbe anche dire, allora, quali sono le organizzazioni sindacali che debbono essere sentite.

M A R I S . È evidente che le organizzazioni sindacali da sentire sono quelle confederali.

B E R L I N G I E R I , *relatore.* Signor Presidente, non posso fare a meno di dire che nutro qualche perplessità su tale emendamento. Riconosco che sarebbe utile sentire il parere, che dovrebbe essere soltanto consultivo, delle organizzazioni sindacali; però debbo far mie le perplessità espresse dall'onorevole Ministro circa l'individuazione delle organizzazioni sindacali da sentire. Vi sono, infatti, la CISL, la CGIL e la UIL; poi vi sono le organizzazioni sindacali missine, quelle indipendenti e molte altre. Pertanto, se ci limitassimo a dire: « sentite le organizzazioni sindacali » nel caso in cui una delle tante organizzazioni non dovesse essere sentita succederebbe il finimondo.

Non mi pare, pertanto, che tale emendamento possa essere accolto, tanto più, signor Presidente, che ho l'impressione che si voglia far « rientrare dalla finestra ciò che è stato messo fuori dalla porta », nel senso che quanto detto nell'emendamento trova una preclusione nel fatto che la determinazione delle mercedi è una facoltà propria dell'Amministrazione della giustizia che chiede l'ausilio di altri rappresentanti delle Amministrazioni statali. Se lo accettassimo, quindi, risorgerebbe un problema che è stato già discusso e risolto in una certa maniera.

Desidero invece esprimere un'altra perplessità circa la formulazione dell'ultimo comma dell'articolo 104, cioè mentre sono d'accordo sul fatto che la Commissione debba determinare la misura della mercede per ciascuna categoria di lavoranti in relazione al tipo di lavoro e alla capacità, non concordo quando si dice che si deve tener conto anche del rendimento del detenuto perchè si fa una sottovalutazione della valutazione generale della categoria.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Devo riconoscere che il concetto è mal formulato. Però l'interpretazione che preoccupa l'onorevole relatore è da escludere perchè ciò che si intende dire è che va tenuto conto del rendimento del detenuto non come singolo, ma rispetto al libero lavoratore. Del resto la Commissione non conosce i detenuti, i quali, fra l'altro, cambiano.

M A R I S . A me pare che non possa essere esclusa questa valutazione soggettiva perchè quando si parla di capacità e di ren-

dimento si fa riferimento a qualità di tipo personale.

B E R L I N G I E R I , *relatore.* Ma come si fa a stabilire, nell'ambito di ciascuna categoria, chi lavora di più e chi lavora di meno? Inoltre una determinazione di questo genere non mi sembra equa.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Torno a ripetere che quando si parla di « rendimento del detenuto », si intende far riferimento al rendimento del lavoro carcerario in generale. Ad ogni modo riconosco che il concetto, così come è espresso, può essere equivoco.

B E R L I N G I E R I , *relatore.* Propongo, allora, di modificare l'ultimo comma dell'articolo 104 in questo senso: « Detta Commissione determina la misura delle mercedi per ciascuna categoria di lavoranti in relazione al tipo ed al rendimento del lavoro carcerario ».

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Sono d'accordo.

Per quanto concerne l'emendamento proposto dal senatore Maris, devo dire che esso ci porterebbe fuori strada dal punto di vista dei principi.

M A R I S . Io chiedo come può un direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena sapere cosa rende, oggi, il lavoro di un uomo su una catena di montaggio.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Ma non lo sanno neppure i rappresentanti delle organizzazioni sindacali; dovrebbero entrare nelle carceri per rendersene conto.

M A R I S . Essi sanno, però, che una determinata impresa che opera con determinati tipi di macchine ha un certo rendimento di lavoro; queste competenze, invece, sono assolutamente estranee ad una Commissione burocratica.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* È una questione di principio: non possiamo rimettere in discussione quanto è già stato deciso. Voi potete chiedere che i detenuti vengano utilizzati in prevalenza per lavori che interessano direttamente l'Amministrazione dello Stato — e questo è stato già chiesto ed assicurato —, ma, al di fuori di questa ipotesi, non dovete dimenticare che stiamo trattando di contratti fra l'Amministrazione, la quale fa presente che vi è una determinata disponibilità di forze lavorative, e le ditte private, le quali devono dire se sono disposte a fare determinati impianti, ad assumere quella mano d'opera, e via di seguito. Ora, proprio per evitare ogni sospetto su eventuali parzialità o cristallizzazioni, questi contratti sono sottoposti ogni anno a concorso, dando la possibilità a chi ritiene di poter offrire qualcosa di più rispetto ad un certo minimo fissato di farsi avanti.

M A R I S . Anche disumanizzando la questione, coloro i quali offrono alla licitazione questa merce lavoro devono sapere quele è il suo valore.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* La determinazione della mercede, di cui parla questo articolo, è la determinazione della mercede che lo Stato corrisponde ai detenuti che lavorano, sia nell'ipotesi che direttamente si avvalga del loro lavoro, sia nell'ipotesi che questo lavoro venga appaltato e i datori di lavoro esterno paghino un certo prezzo. Insomma il carcerato non guadagna di meno o di più a seconda di quanto viene pagato il suo lavoro, ma guadagna sempre la stessa cifra perchè quello che percepisce gli viene corrisposto dallo Stato in tutti i casi.

Si tratta quindi di due problemi distinti. La mercede dovuta al detenuto si determina ovviamente anche in funzione del lavoro e, nell'ipotesi dei contratti esterni, di quello che lo Stato a sua volta ricava da questo lavoro: evidentemente però si tratta della determinazione della mercede per il detenuto e non della determinazione della mercede che corrispondono i datori di lavoro esterni, per i quali — come dicevo — esiste un contratto di appalto.

Quindi, secondo il mio parere, la questione di principio sta proprio nel fatto che nel momento in cui lo Stato determina come fatto proprio ciò che al detenuto deve corrispondere, sia pure tenuto conto di tutti quegli elementi ai quali si è fatto riferimento, noi introduciamo una contrattazione con una controparte rappresentata dai sindacati dei lavoratori. Peraltro se fosse vero quello che si è detto e cioè che siamo appunto nell'ambito di una contrattazione del genere, allora si dovrebbero introdurre non soltanto i sindacati dei lavoratori, ma anche quelli degli imprenditori: in tal modo però — e vi prego di riflettere attentamente su questo — si andrebbe del tutto al di fuori di quelli che sono i principi fondamentali del provvedimento in esame e dell'obbietto della disposizione di cui si tratta. Quel tanto che lo Stato corrisponde ai detenuti infatti è fuori di ogni influenza esterna, mentre per quanto riguarda il lavoro utilizzato dall'esterno e la determinazione del compenso che i datori di lavoro esterni pagano allo Stato torno ancora una volta a ripetere che tutto questo è il frutto di una licitazione in cui lo Stato evidentemente cerca di percepire il massimo possibile.

Potrei inoltre accennare — ma in modo secondario — anche alle difficoltà di carattere pratico, che sono state peraltro già rilevate, in ordine alla determinazione delle organizzazioni sindacali. Cosa si intende in effetti per « organizzazioni sindacali »? Io mi trovo in mezzo a questo problema perchè ogni volta che nelle leggi si parla di rappresentanti delle organizzazioni sindacali si aggiunge sempre « maggiormente rappresentative », ma al riguardo debbo rilevare che si può aprire un problema di carattere costituzionale. Normalmente infatti quella dizione viene intesa nel senso che debbono essere sentite la CGIL, la CISL, l'UIL e la CISNAL; come lei sa, però esistono molte organizzazioni sindacali di settore che non appartengono nè all'una nè all'altra di quelle già citate e che rivendicano a volte la rappresentanza totalitaria degli appartenenti alla categoria.

Evidentemente quindi il problema è discutibile. Pertanto, se il senatore Maris mi parla di organizzazioni sindacali, è necessario che mi dica anche di quali si tratta.

M A R I S . Si tratta di quelle confederali.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Ma è possibile introdurre questo in una legge?

Pertanto oltre alla questione di principio, sulla quale ho già richiamato l'attenzione della Commissione, esistono delle difficoltà di carattere pratico che si oppongono all'accoglimento dell'emendamento in questione.

P O Ë T . Per eliminare ogni perplessità suggerirei — come proposta conciliativa — la seguente dizione: « Detta Commissione, sentite ove lo ritenga opportuno le organizzazioni sindacali, determina... ».

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Questa funzione eventualmente è svolta dal rappresentante del Ministero del lavoro.

M A R I S . Non c'è altri, più di chi ignora le cose, che non senta mai la necessità di informarsi.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Non creda, senatore Maris, che la bassa mercede sia il frutto dell'ignoranza del valore del lavoro sul mercato libero! Questo è fuori discussione: non è possibile immaginare infatti che una Commissione del genere non sappia che un libero lavoratore percepisce molto di più di un lavoratore detenuto!

Al riguardo peraltro è necessario tenere presente che si va compiendo una lenta evoluzione (si tratta evidentemente di un fatto di una certa importanza storica: il lavoro del detenuto infatti fino a qualche anno fa era obbligatorio, inteso cioè come una prestazione a beneficio non del detenuto stesso, ma dello Stato), ma nonostante questo ritengo che non si potrà mai arrivare ad istituire la contrattazione esistente per il lavoratore libero!

G R A M E G N A . Noi ci auguriamo che tale evoluzione continui e che il Ministero della giustizia, anzichè rivolgersi agli appal-

tatori, abbia esso stesso la possibilità di procurarsi i macchinari necessari per alcuni tipi di lavorazione in modo da assumere quanto più direttamente possibile il lavoro carcerario. A Trani, ad esempio, esisteva — come l'onorevole Ministro certamente sa — una industria abbastanza fiorente dell'abbigliamento, che è stata però soppiantata dalla concorrenza esercitata dal carcere con il lavoro delle detenute: con quale danno è facile immaginare!

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Questo è un altro problema, in ordine al quale è giusta la raccomandazione del senatore Gramegna. Faccio però presente che l'articolo in esame prevede la determinazione delle mercedi che percepiscono i detenuti che lavorano e non di quello che le aziende esterne devono pagare. Questo è il frutto di una contrattazione esterna in ordine alla quale — ripeto — ha perfettamente ragione il senatore Gramegna quando raccomanda di estendere al massimo il lavoro diretto dello Stato.

P R E S I D E N T E . Il senatore Maris insiste nel suo emendamento?

M A R I S . Insisto.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Kuntze, Maris e Gullo.

(*Non è approvato*).

Metto quindi ai voti l'emendamento proposto dal relatore e accolto dal rappresentante del Governo.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 104 quale risulta con gli emendamenti approvati.

(*È approvato*).

Art. 105.

(*Remunerazione*)

La remunerazione, prevista dall'articolo 145 del codice penale, è determinata nella misura dell'intera mercede per gli internati e di sette decimi della mercede per gli imputati e i condannati.

La differenza tra mercede e remunerazione corrisposta ai condannati è versata alla cassa di cui all'articolo 135.

La differenza tra mercede e remunerazione corrisposta agli imputati è accantonata ed è versata all'avente diritto in caso di assoluzione o alla cassa di cui al precedente comma in caso di condanna.

(*È approvato*).

Poichè l'onorevole relatore si deve allontanare per altri importanti impegni, proporrei di accantonare la discussione sull'articolo 106, al quale sono stati presentati numerosi emendamenti, rinviandola alla prossima seduta.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Art. 107.

(*Peculio e fondo profitti*)

Il peculio dei detenuti e degli internati è costituito dalla parte della remunerazione ad essi riservata ai sensi dell'articolo precedente e dal danaro posseduto all'atto dell'ingresso in istituto, ricavato dalla vendita degli oggetti di loro proprietà, inviato dalla famiglia e da altri o ricevuto a titolo di premio o di sussidio.

Gli interessi che maturano sui fondi del peculio sono versati sul fondo profitti, destinato all'erogazione di premi e sussidi a favore dei condannati e degli internati.

Il fondo profitti è amministrato dal Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, con le modalità previste dal regolamento.

M A R I S . Vorrei farle una domanda, signor Presidente. Lei ritiene che non vi sia un rapporto di dipendenza fra l'articolo 106 e l'articolo 107? Quest'ultimo, cioè, rimarrebbe così com'è formulato qualsiasi sorte subisca l'articolo 106?

P R E S I D E N T E . Ritengo di si, senatore Maris.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Per quanto mi riguarda, posso assicurare il senatore Maris che, qualora vi fossero delle connessioni, non ho alcuna difficoltà a che si apportino delle modificazioni.

P R E S I D E N T E . Faremo sempre in tempo, in sede di coordinamento, ad introdurre variazioni.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 107.

(*È approvato*).

Art. 108.

(*Gare*)

Negli istituti possono essere organizzate gare per stimolare l'apprendimento professionale e il rendimento nel lavoro e nella produzione nonchè gare scolastiche, culturali e sportive.

Ai vincitori delle gare possono essere concessi attestati, premi in denaro o in natura od altre ricompense, a norma del regolamento.

(*È approvato*).

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 11,50.

Dott. MARIO CARONI
Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari